

(N. 2871)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)
della Camera dei deputati nella seduta del 5 marzo 1953 (V. Stampato N. 3136)

presentato dal Ministro dei Trasporti

(MALVESTITI)

di concerto col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 MARZO 1953

Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni prodotti dalle alluvioni
agli impianti ferroviari ed alle case economiche dei ferrovieri

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 3.600.000.000 (tre miliardi e seicento milioni) per provvedere alla riparazione dei danni subiti dalle linee, dai fabbricati, dagli impianti fissi e dal materiale d'esercizio delle Ferrovie dello Stato, in dipendenza delle alluvioni dell'autunno 1951.

È altresì autorizzata la spesa di lire 50.000.000 (cinquanta milioni) per provvedere alla riparazione dei danni subiti, in conseguenza delle stesse calamità, dai fabbricati della « Gestione delle case economiche per i ferrovieri ».

Art. 2.

Per provvedere alle spese previste dal precedente articolo 1 il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato una sovvenzione straordinaria di complessive lire 3.650.000.000.

All'onere sopraindicato si farà fronte con una parte del ricavato del prestito « Buoni del tesoro novennali 5 per cento 1961 » di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed a quello delle Ferrovie dello Stato.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.